



COMUNE DI COLORINA
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO
IN MATERIA DI
OBBLIGHI DEI
PROPRIETARI DI CANI
E RELATIVE SANZIONI

Allegato A) alla delibera C.C. n. 7 del 29.04.2010

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento.
Articolo 2	Ambito d'applicazione e definizioni.
Articolo 3	Responsabilità e obblighi dei proprietari dei cani
Articolo 4	Cani smarriti e rinvenuti
Articolo 5	Cani vaganti.
Articolo 6	Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati.
Articolo 7	Allevamento.
Articolo 8	Altri divieti ai possessori e detentori di cani.
Articolo 9	Misure per la tutela dall'aggressività dei cani.
Articolo 10	Norme di chiusura
Articolo 11	Vigilanza.
Articolo 12	Entrata in vigore.

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2 Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.
3. Sono considerate aree pubbliche, aperte al pubblico e d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici, tutte le aree e/o i luoghi di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Quando si trovano sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 2, i proprietari, possessori e i detentori di cani sono sempre tenuti all'osservanza degli obblighi prescritti dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009.

Art. 3 Responsabilità e obblighi dei proprietari dei cani

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'art.1, lett. a) b) e c), dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a €. 150,00.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.1 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00.
5. Per l'ulteriore disciplina delle responsabilità ed obblighi si rinvia all'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009.

Art. 4 Cani smarriti e rinvenuti

1. Per la disciplina e le sanzioni in materia si rinvia alla l.r. n.33 del 30.12.2009.

Art. 5 Cani vaganti

1. I proprietari, possessori e i detentori di cani sono tenuti ad evitare che i propri cani vaghino sul territorio comunale non accompagnati da alcuna persona.
2. Ai cani vaganti si applica la disciplina di cui all'art. 110 della l.r. 33/2009, se risultanti smarriti. Qualora i cani vaganti di cui sopra siano stati abbandonati si rinvia all'applicazione dell'art. 5, comma 1, della Legge 281/91.
3. Salvo che l'ipotesi non rientri nella fattispecie dell'abbandono di animale custodito nella propria abitazione, specificatamente sanzionato all'art. 5, comma 1, della Legge 281/91, il proprietario, possessore o detentore del cane che risulti vagante, ma che non sia stato abbandonato volontariamente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.50,00 a € 150,00.

4. Solo fornendo la segnalazione di cui all'art. 110 della l.r. 30.12.2009 n. 33, prima che il cane venga catturato, il proprietario, possessore e detentore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per avere lasciato vagare il cane, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali sanzionato ai sensi dell'articolo 672 del Codice Penale; rimangono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

Art. 6 Detenzione dei cani all'interno di cortili o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25, ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. Nel caso di detenzione o possesso di cane munito di catena è sempre necessario che vi sia una recinzione perimetrale idonea a scongiurare l'eventuale fuga dell'animale, salvo che non si osservino le prescrizioni più restrittive dei commi 3 e 4 del presente articolo.
6. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura non inferiore a tre metri oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
7. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena. Il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo devono essere tenuti ad una distanza che consenta all'animale di raggiungerli agevolmente.
8. In ogni caso i cani alla catena non devono poter raggiungere, con i denti ed in autonomia, un'area pubblica, di uso pubblico, aperte al pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
9. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, museruola e catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi. In ogni caso il proprietario, possessore ed il detentore di cani deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
10. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00. In caso di più di due violazioni nel corso di un anno, il sindaco, con specifica ordinanza, può ordinare il trasferimento del cane presso il canile di competenza, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/possessore/detentore dello stesso.
11. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 50,00 a € 150,00, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 7 Allevamento

1. Per allevamento di cani deve intendersi la struttura nella quale sono ospitati un minimo di tre animali, salvo che tutti gli animali siano stati sterilizzati.
2. L'allevamento è soggetto alla disciplina di cui al capitolo I del Regolamento Locale d'Igiene, approvato con delibera del Direttore Generale n. 833 del 29.04.1998.

Art. 8 Altri divieti ai possessori e detentori di cani

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 105 della l.r. n.33 del 30.12.2009 e dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 a carico dei proprietari, possessori e dei detentori di cani sono previsti i divieti di cui al presente articolo:
 - a) il trasporto e lo stazionamento di cani segregati nei bauli chiusi delle auto o lo stazionamento all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole;
 - b) la conduzione nelle aree pubbliche, di uso pubblico e aperte al pubblico, di cani femmina durante l'estro;
 - c) la conduzione di cani al guinzaglio con il proprietario, possessore e il detentore di cani che guida un veicolo a motore;
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), dell'art.2 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009 o il comma 1, lettere a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 150,00 a € 300,00.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.
6. Per le sanzioni previste in caso di violazione dell'art.105 della l.r. 33 del 2009 si rinvia all'art.122 della stessa legge.

Art. 9 Misure per la tutela dall'aggressività dei cani

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'art.3 dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 3 marzo 2009, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.

Art. 10 Norme di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative previste:
 - regolamento Locale d'Igiene;
 - regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR n. 320 dell'8/2/1954;
 - legge 689/81;
 - legge Regionale 30.12.2009 n. 33;
 - legge n. 281 del 14 agosto 1991;
 - legge n. 189 del 20.07.2004;
 - ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 03.03.2009 ;
 - D.M. 23.03.2007;
 - dal Codice Civile;
 - dal Codice Penale.

Art. 11 Vigilanza

1. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge.
2. Per l'esercizio dell'attività di controllo in materia, l'amministrazione comunale può avvalersi, mediante convenzioni, della collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni di cui all'art.19 della l.r. 16 del 20 luglio 2006, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la prescritta pubblicazione prevista dall'art. 54 del vigente Statuto comunale.